

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.

Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660

Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00

**DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

Argomento n° 5

Verbale n° 20

Deliberazione n° 69

OGGETTO: Attribuzione incarichi urgenti asseverazione piano di concordato.

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di ottobre, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

Attribuzione incarichi urgenti asseverazione piano di concordato

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
MANUELA MORGANTE	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
ARMANDO FLORIS	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ALESSANDRO PIERLEONI	PRESIDENTE del C.d.S.	SI	
ANTONIO MOSTACCI	COMPONENTE C.d.S.	SI	
FELICIA MAZZOCCHI	COMPONENTE C.d.S.	SI	
A.C.G. - SILVIA BONINI	REVISORE LEGALE		

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio il dott. Stefano Di Benedetto.

La Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, la presenza degli amministratori avendo fatto procedere il Segretario alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente nonché dei consiglieri sopra elencati, dichiara perfettamente valida la riunione.

Il C.d.G.

CONSIDERATO che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che il capitale sociale è stato interamente versato;

PRESO ATTO che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

VISTI il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera C.d.G. n. 6 del 11/01/2017 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2017;

VISTO che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

VISTI i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

VISTO il regolamento per il controllo analogo;

VISTA la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

VISTA la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il CAM S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

VISTA la domanda di concordato in continuità di cui alla legge fallimentare art. 161, sesto comma, che stabilisce che le società ammesse a tale procedura debbano presentare contestualmente la relazione di cui all'art. 161, comma 3 L.F.;

CONSIDERATO che la relativa procedura attualmente si trova nella fase finale di deposito del piano concordatario;

RILEVATO che il 15 ottobre 2018 è stata fissata come data ultima per la detta domanda di concordato;

CONSIDERATO, inoltre, che gli stessi Commissari nominati (prof. Tiscini e D'Attorre) dal Tribunale di Avezzano in data 16/03/2018 hanno espresso, seppur informalmente all'Avv. De Luca, la seguente posizione in merito alla necessità dell'ulteriore attestazione: *"l'art. 160, secondo comma, L.F., è chiaro nel prevedere che la perizia debba attestare che il soddisfacimento previsto per i creditori privilegiati non sia inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione"* (come da e-mail allegata);

RITENUTO, altresì, che i professionisti incaricati di seguire la procedura concordataria hanno individuato la soluzione più opportuna per la fattispecie in esame al fine di ottenere una pronuncia favorevole da parte del Tribunale adito;

CONSIDERATE confacenti le valutazioni svolte dai professionisti, in particolare da parte dello studio Tributario Santacroce e Associati Con gli avvocati Luccisano e De Luca, che hanno delineato una comune strategia la quale appare la più opportuna alla vicenda in parola;

RILEVATO che la data sopra indicata è oltremodo imminente e che per la prosecuzione delle attività peritali è necessario provvedere all'attestazione relativa ai sensi dell'art. 182 ter L.F. relativa al trattamento dei crediti tributari e contributivi, nonché l'attestazione ai sensi dell'art. 182 quinquies L.F. relativa al pagamento di crediti anteriori.

RITENUTO estremamente urgente procedere alla nomina di esperti professionali periti nella materia in esame e che ad un primo contatto telefonico il Prof. Alberto Dello Strologo ha assicurato celere riscontro ad un eventuale incarico;

LETTO il C.V. del suddetto professionista che risulta incontrovertibilmente esperti nella questione posta alla loro attenzione;

LETTO l'art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che consente, in caso di estrema urgenza, l'uso di detta procedura eccezionale per l'affidamento di un servizio;

RILEVATO che la Corte dei Conti stigmatizza tale uso in assenza di ragioni recate dall'estrema urgenza, come per qualsiasi appalto di servizi poiché l'affidamento dei Servizi Legali e gli incarichi agli avvocati financo nell'esercizio del *munus* di patrocinatori sono appalti di servizi – (Corte dei Conti, 22 maggio 2018 – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – Delibera n. 105/2018/VSGO);

LETTE le linee guida dell'Anac sugli affidamenti di servizi legali ed il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03 agosto 2018;

RITENUTO non di meno che la vicenda concreta relativa all'affidamento di valutazioni peritali circa la domanda di concordato può essere considerata eccezionale, rientrando pienamente nella casistica "eccezionale" disciplinata dall'art. 63 sopra citato;

POSTO che non sussistono alternative alla attività peritale in parola né una più ampia tempistica che consentirebbe una ricerca maggiormente procedimentalizzata come quelle previste dagli artt. 59-62 (procedure ordinarie) dal citato D.Lgs. 50/2016, le quali necessitano di maggiore tempo a disposizione per la scelta del Professionista/contraente da incaricare;

Tutto quanto sopra considerato, rilevato e ritenuto,

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare l'incarico di effettuare l'attestazione relativa ai sensi dell'art. 182 ter L.F. relativa al trattamento dei crediti tributari e contributivi al Prof. Dello Strologo prevedendo un compenso pari ad € 35.000,00 (come da preventivo prot. 15689-2018);
3. Di affidare l'incarico inerente l'attestazione ai sensi dell'art. 182 quinquies L.F. relativa al pagamento di crediti anteriori al Prof. Dello Strologo prevedendo un compenso pari ad € 35.000,00 (come da preventivo prot. 15688-2018)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.G.
Dott.ssa Manuela Morgante

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto